

XI LEGISLATURA

ALLEGATO A
AL PROCESSO VERBALE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA


DELIBERAZIONE N. 76 DEL 03 OTTOBRE 2024

OGGETTO N. 04 **Determinazioni in merito all'applicazione dell'articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica) nel periodo di "par condicio elettorale" relativo alle elezioni regionali 2024 - elezione del Presidente della Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa dell'Umbria di domenica 17 e lunedì 18 novembre 2024.**

		Pres.	Ass.
Eleonora Pace	<i>Presidente</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Michele Bettarelli	<i>Vice Presidente</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Paola Fioroni	<i>Vice Presidente</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PRESIDENTE: Eleonora Pace

SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Juri Rosi



L'UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA la legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 (Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale) e successive modificazioni;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 156 dell'11 settembre 2007 (Approvazione del 'Regolamento di organizzazione della struttura organizzativa e della dirigenza del Consiglio regionale', ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 12 giugno 2007, n. 21), come modificata dalle deliberazioni n. 243 del 13 marzo 2008, n. 102 del 30 dicembre 2010, n. 391 del 19 novembre 2018 e n. 1 dell'11 gennaio 2019;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 18 giugno 2018, n. 358 (Regolamento di disciplina del funzionamento dell'Ufficio di Presidenza, della formazione e della adozione degli atti amministrativi di competenza del Presidente dell'Assemblea legislativa, dell'Ufficio di presidenza, del Segretario generale e dei dirigenti della Segreteria generale dell'Assemblea legislativa) e in particolare l'articolo 14, comma 2;


ESAMINATO il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto, trasmesso dal Segretario generale, ai sensi del sopra citato articolo 14, comma 2 e allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale sotto la denominazione di Allegato n. 1;

RITENUTO di condividere le proposte formulate;

con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA


- 1) che a decorrere dal 3 ottobre 2024 e per tutto il periodo di par condicio elettorale, come specificato nell'Allegato n. 1:
 - a) la comunicazione e informazione istituzionale relativa all'attività dell'Assemblea Legislativa è effettuata nel rispetto dei requisiti di impersonalità e indispensabilità, come definiti dagli orientamenti espressi dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
 - b) è sospesa la concessione di patrocini gratuiti e onerosi ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 29 marzo 2023, n. 36 (Regolamento per la partecipazione ad iniziative e manifestazioni istituzionali e culturali attraverso la concessione di patrocini e l'autorizzazione all'uso del logo dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria), nonché l'autorizzazione all'uso del logo dell'Assemblea legislativa, per iniziative ed eventi che si svolgono durante il periodo di par condicio elettorale;
 - c) fatta salva l'ipotesi in cui il materiale sia stato già stampato, è precluso l'inserimento del logo e della dicitura "con il patrocinio dell'Assemblea Legislativa della Regione Umbria" per i patrocini gratuiti e onerosi di cui alla lettera b) già concessi per iniziative ed eventi che si svolgono durante il periodo di par condicio elettorale ed è sospesa ogni forma di comunicazione e informazione istituzionale da parte dell'Assemblea Legislativa relativamente agli stessi;
 - d) è sospesa la concessione dell'uso delle sale di Palazzo Cesaroni per iniziative pubbliche che abbiano ad oggetto tematiche di interesse elettorale, oppure che prevedano la partecipazione di candidati alle elezioni. La conferma dell'uso delle sale già autorizzate alla data odierna è subordinata all'acquisizione di autocertificazione del soggetto richiedente recante la dichiarazione che "*l'iniziativa non ha ad oggetto tematiche di interesse elettorale e non prevede la partecipazione di candidati alle elezioni*", secondo il modello allegato, quale parte integrante e sostanziale, sotto la denominazione di Allegato A;
 - e) è sospesa la concessione della presenza del gonfalone ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 10 febbraio 2014, n. 422 (Disciplina delle modalità per l'uso e riproduzione del Gonfalone della Regione Umbria - Legge regionale 18 maggio 2004, n. 5



- (Disciplina di Stemma, Bandiera e Sigillo della Regione)), ad esclusione delle ricorrenze di cui all'articolo 4, comma 2, della predetta deliberazione. Anche in tali casi è comunque esclusa ogni forma di comunicazione e informazione istituzionale;
2. di disporre la pubblicazione del presente atto, fino al 01.01.2030, sul sito istituzionale dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria nella sezione [Amministrazione Trasparente – Provvedimenti - Provvedimenti organi indirizzo politico](#), ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del Regolamento interno e della circolare del Segretario generale n. 2/2024, nonché nella medesima sezione [Amministrazione Trasparente – disposizione generali – atti generali – atti amministrativi generali](#), ai sensi dell'articolo 12 del Decreto legislativo 33/2013, a cura della Responsabile della Sezione Assistenza agli organi;
 3. di trasmettere la presente deliberazione alla Presidente della Giunta regionale, ai Consiglieri e Assessori regionali, al Segretario generale, ai dirigenti e responsabili di posizione organizzativa dell'Assemblea Legislativa, per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Il Segretario Verbalizzante
Juri Rosi

La Presidente
Eleonora Pace



PARERE DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 6, comma 3, 16, comma 1 e 27 del Regolamento approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 358/2018, come modificato con deliberazione n. 61/2021, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in merito alla regolarità amministrativa del presente atto (*specificare la motivazione del parere favorevole se non emerge chiaramente dalle motivazioni in fatto e diritto riportate nell'atto e dalla eventuale documentazione allegata*).

Perugia, 03 ottobre 2024.


Il Segretario generale
Juri Rosi

ATTESTAZIONE DI IRRILEVANZA DEL PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 bis, comma 2, del Regolamento approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 284/2018, come modificato con deliberazione n. 114/2021, verificato che il presente atto non comporta spese o riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Assemblea Legislativa, si dichiara l'irrilevanza del parere di regolarità contabile (*specificare la motivazione della dichiarazione di irrilevanza se non emerge chiaramente dalle motivazioni in fatto e diritto riportate nell'atto e dalla eventuale documentazione allegata*).

Perugia, 03 ottobre 2024.

Il Responsabile *ad interim* del
Servizio Risorse e Sistema informativo
Juri Rosi



Allegato n. 1

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

ai sensi dell'art. 14, comma 2, del Regolamento approvato con la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 18 giugno 2018, n. 358 e successive modificazioni

Oggetto: Determinazioni in merito all'applicazione dell'articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica) nel periodo di "par condicio elettorale" relativo alle elezioni regionali 2024 – elezione del Presidente della Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa dell'Umbria di domenica 17 e lunedì 18 novembre 2024.

L'articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica) prevede che: "1. *Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.*"

Con tale disposizione è stato posto un limite significativo all'attività di comunicazione svolta dalle pubbliche amministrazioni durante i periodi di campagna elettorale e referendaria (periodo di c.d. "par condicio elettorale").


Il comma 4 dell'articolo 1 della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni) definisce l'ambito di applicazione del divieto disponendo che sono considerate attività di informazione e di comunicazione istituzionale quelle poste in essere in Italia o all'estero dalle pubbliche amministrazioni che sono volte a conseguire:

- a) l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici;
- b) la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa;
- c) la comunicazione interna realizzata nell'ambito di ciascun ente.

Il comma 5 del medesimo articolo, inoltre, individua le finalità delle attività di informazione e comunicazione, vale a dire:

- a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione;
- b) illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento;
- c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza;
- d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale;
- e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi;
- f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale.

Come precisato, l'applicazione del divieto in questione postula che la condotta censurata sia posta in essere da una "pubblica amministrazione", cioè da organi rappresentativi degli Enti e



non da singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, pertanto questi ultimi se ricoprissero una “doppia veste” di amministratori e di soggetti politici elettorali, possono certamente svolgere attività di comunicazione politica, ma solo al di fuori dell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non utilizzino mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze (Delibera n. 242/19/CONS).

La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è “proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse [amministrazioni pubbliche] possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”

Secondo l’AGCOM “gli strumenti di informazione istituzionali, in particolare nel periodo elettorale, devono attenersi il più rigorosamente possibile ai fatti istituzionali evitando di entrare nella valutazione politica al fine di non contribuire a creare disparità di trattamento tra i soggetti in competizione” (Delibera n. 279/19/CONS).

Da ciò consegue che la comunicazione istituzionale deve essere caratterizzata contemporaneamente dai requisiti della impersonalità e della indispensabilità.

Il requisito dell’impersonalità comporta che la comunicazione sia effettuata in forma neutra, non riconducibile ad un singolo soggetto e che venga percepita dal destinatario come promanante dall’amministrazione nell’esercizio della propria attività istituzionale, ovvero dai suoi organi, al fine di evitare, durante il periodo elettorale, una comunicazione istituzionale “personalizzata”, che assicuri al singolo Amministratore (ma anche al partito di riferimento) un ritorno d’immagine facilmente spendibile in campagna elettorale.


Il requisito dell’indispensabilità (per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni) è strettamente connesso alla sussistenza di “urgenza”, “improcrastinabilità” (Delibera n. 321/16/CONS) o “indifferibilità” (Delibera n. 170/19/CONS Delibera n. 513/20/CONS); in altri termini, potrà essere considerata indispensabile soltanto quella comunicazione, strettamente legata all’esposizione dell’attività amministrativa vera e propria, i cui effetti risulterebbero compromessi da uno spostamento temporale, andando quindi ad intaccare il principio costituzionale di buon andamento dell’azione amministrativa sancito dall’articolo 97 della Costituzione.

In caso di violazione dei divieti e limitazioni sopra descritti spetta all’AGCOM sanzionare l’amministrazione pubblica autrice dell’attività comunicativa ritenuta illegittima, previa istruttoria del Comitato regionale per le Comunicazioni territorialmente competente, ai sensi dell’articolo 10 della citata legge n. 28/2000.

In caso di elezioni regionali, secondo l’interpretazione fornita alla Giunta regionale da AGCOM (nota prot. n. 0384644 dell’11/09/2019), in occasione delle consultazioni elettorali 2019, il divieto di comunicazione istituzionale decorre dal quarantacinquesimo giorno antecedente alla data delle votazioni. Tale interpretazione è stata adottata dalla predetta Autorità al fine di assicurare una uniforme applicazione del divieto in tutte le Regioni interessate da consultazioni elettorali.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale 21 settembre 2024, n. 40 sono stati convocati i comizi elettorali per l’elezione dell’Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale dell’Umbria nei giorni domenica 17 novembre 2024, dalle ore 7 alle ore 23, e lunedì 18 novembre 2024, dalle ore 7 alle ore 15.

Conseguentemente, il periodo di c.d. “*par condicio elettorale*” decorre dal 3 ottobre 2024 e prosegue fino alla chiusura delle operazioni di voto.



Tanto premesso si ritiene opportuno stabilire le modalità e i limiti della comunicazione e informazione istituzionale dell'Assemblea Legislativa durante il suddetto periodo elettorale.


In particolare, si propone all'Ufficio di Presidenza di deliberare che **a decorrere 03 ottobre 2024** e per tutto il periodo di par condicio elettorale, come sopra specificato:

- a) la comunicazione e informazione istituzionale relativa all'attività dell'Assemblea Legislativa è effettuata nel rispetto dei requisiti di impersonalità e indispensabilità, come definiti dagli orientamenti espressi dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
- b) è sospesa la concessione di patrocini gratuiti e onerosi ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 29 marzo 2023, n. 36 (Regolamento per la partecipazione ad iniziative e manifestazioni istituzionali e culturali attraverso la concessione di patrocini e l'autorizzazione all'uso del logo dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria), nonché l'autorizzazione all'uso del logo dell'Assemblea legislativa, per iniziative ed eventi che si svolgono durante il periodo di par condicio elettorale;
- c) fatta salva l'ipotesi in cui il materiale sia stato già stampato, è precluso l'inserimento del logo e della dicitura "con il patrocinio dell'Assemblea Legislativa della Regione Umbria" per i patrocini gratuiti e onerosi di cui alla lettera b) già concessi per iniziative ed eventi che si svolgono durante il periodo di par condicio elettorale ed è sospesa ogni forma di comunicazione e informazione istituzionale da parte dell'Assemblea Legislativa relativamente agli stessi;
- d) è sospesa la concessione dell'uso delle sale di Palazzo Cesaroni per iniziative pubbliche che abbiano ad oggetto tematiche di interesse elettorale, oppure che prevedano la partecipazione di candidati alle elezioni. La conferma dell'uso delle sale già autorizzate alla data odierna è subordinata all'acquisizione di autocertificazione del soggetto richiedente recante la dichiarazione che "*l'iniziativa non ha ad oggetto tematiche di interesse elettorale e non prevede la partecipazione di candidati alle elezioni*", secondo il modello allegato, quale parte integrante e sostanziale, sotto la denominazione di Allegato A;
- e) è sospesa la concessione della presenza del gonfalone ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 10 febbraio 2014, n. 422 (Disciplina delle modalità per l'uso e riproduzione del Gonfalone della Regione Umbria - Legge regionale 18 maggio 2004, n. 5 (Disciplina di Stemma, Bandiera e Sigillo della Regione)), ad esclusione delle ricorrenze di cui all'articolo 4, comma 2, della predetta deliberazione. Anche in tali casi è comunque esclusa ogni forma di comunicazione e informazione istituzionale.

Perugia, 01 ottobre 2024

L'istruttore
Elisabetta Braconi

Il Segretario generale
Juri Rosi



Allegato A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Al Presidente dell'Assemblea legislativa
della Regione Umbria
cons.reg.umbria@arubapec.it
protocollo@alumbria.it

Il/La sottoscritto/a	
Nato/a a	residente a
Via	
Cell.	e- mail
In qualità di	

Considerato che in occasione delle elezioni regionali del 17 e 18 novembre 2024, vigono le disposizioni in materia di par condicio elettorale ai sensi dell'art. 9, comma 1 della L. 22 febbraio 2000, n. 28;

Visto che le predette disposizioni sono in vigore **da 03 ottobre 2024 fino alla chiusura delle operazioni di voto;**

Ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti in seguito a provvedimenti emessi sulla base di dichiarazioni non veritiere, così come previsto dall'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA

Che l'iniziativa:

Prevista per il giorno/i	Dalle ore:
	Alle ore:

Per la quale è stato richiesto l'utilizzo della Sala:

non ha ad oggetto tematiche di interesse elettorale e non prevede la partecipazione di candidati alle elezioni.

Perugia, _____

FIRMA

Si allega copia del documento di riconoscimento
